

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4657 del 12/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 28 - LITOKOL LAB S.P.A. - CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RUBIERA (RE). PROC REPPA4790 - SINADOC 16082/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4845 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 28 - LITOKOL LAB S.P.A. - CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RUBIERA (RE). PROC REPPA4790 - SINADOC 16082/2025.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

– che con Determina n° 1757 del 13/04/2021 del Servizio Autorizzazioni e concessioni di Reggio Emilia di ARP AE, veniva disposto il rinnovo (proc. REPPA4790) a Litokol s.p.a., C.F./Partita IVA 00135210359, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante n° 3 pozzi, ad uso industriale e igienico ed assimilati, situato in Comune di Rubiera (RE), località Via Puccini, con scadenza fissata al 31/12/2025, su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune, al Foglio n. 23, mappale n. 268 con le caratteristiche di seguito descritte:

- portata massima di esercizio pari a l/s 4,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 2.300;
- della domanda acquisita al protocollo di ARP AE PG/2025/38414 del 27/02/2025 con cui il Legale Rappresentante di Litokol Lab s.p.a., C.F./Partita IVA 03079890350, ha chiesto il cambio della titolarità della sopra citata concessione ai sensi dell'art. 28 del r.r. 41/2001;

DATO ATTO CHE

– Litokol Lab s.p.a. ha presentato, a supporto della domanda di cambio di titolarità atto notarile n. rep. 27269 che stabilisce la scissione aziendale da Litokol s.p.a. e all'art.16 specifica che: *“Ogni persona, ente o ufficio pubblico o privato è, fin d'ora, autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società beneficiaria, tutti gli atti, documenti, depositi anche cauzionali, polizze, contratti, conti attivi e passivi, indicati nel progetto di scissione”*.

– ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) “... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...”;

– le destinazioni d'uso della richiesta concessione, industriale e igienico ed assimilati, vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:

- ☐ Uso industriale e igienico ed assimilati: Pozzo B (Prat. 3215c) l/s 1,50, m³/anno 1.200,

- Uso igienico ed assimilati: Pozzo A (Prat. 3215b) e Pozzo C (Prat. 4935) l/s 3,00 per complessivi m³/anno 1.100;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. c) (industriale) e lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in data 09/04/2021 Litokol s.p.a. ha costituito l'importo di 758,16 euro a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Litokol Lab s.p.a., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 04/06/2025 per la quale a tutt'oggi non è pervenuto riscontro;
- che, pertanto, sono state acquisite con prot. 140266 del 04/08/2025, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

RITENUTO, INOLTRE che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025 e per le annualità precedenti;
- ha costituito la somma pari a 892,49 euro, integrando la somma versata dal precedente titolare della concessione Litokol s.p.a. per 758,16 Euro,

rinunciatario a favore della subentrante Litokol Lab s.p.a., richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il Legale Rappresentante del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del cambio della titolarità della concessione codice pratica REPPA4790;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, a Litokol Lab s.p.a., C.F./Partita IVA 03079890350, il cambio della titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001 in Comune di Rubiera, località Via Puccini, codice pratica REPPA4790, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal

concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 2.300;

2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;

3 di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2025 sono stati corrisposti;

4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 892,49 euro, è stata costituita;

5 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8 di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

—

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad Litokol Lab s.p.a., C.F./Partita IVA 03079890350, (codice pratica REPPA4790).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 Le opere di presa consistono in n° 3 pozzi, siti in località Via Puccini del Comune di Rubiera (RE), ubicati al foglio 23 particella 268, su terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Pozzo A (Prat. 3215b): profondità di m 22 con colonna tubolare in ferro del diametro di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata di esercizio di l/s 1,5; – ubicazione: foglio 23 mappale 268 coordinate UTM-RER: X = 640.149 Y = 945.987;
- Pozzo B (Prat. 3215c): profondità di m 30 con colonna tubolare in ferro del diametro di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata di esercizio di l/s 1,5; – ubicazione: foglio 23 mappale 268 coordinate UTM-RER: X = 640.084 Y = 946.006;
- Pozzo C (Prat. 4935): profondità di m 22 con colonna tubolare in ferro del diametro di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1 avente una portata di esercizio di l/s 1,5; – ubicazione: foglio 23 mappale 268 coordinate UTM-RER: X = 640.165 Y = 946.037.

2 La risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti l'attività industriale, nonché per l'uso igienico ed assimilati a servizio dell'intero complesso aziendale adibito alla produzione di adesivi, sigillanti, prodotti decorativi e soluzioni per l'edilizia con un consumo annuo di m³ 2.300.

3 Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima d'esercizio l/s 4,5;
- volume annuo complessivo m³ 2.300.

2 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico 0390ER-DQ2-CCS - Conoide Secchia - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a euro 892,49.

3 Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a 892,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può

incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è valida fino al 31/12/2025.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la

risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Sghedoni Gian Luca C.F SGHGLC67B18I462N in qualità di Legale Rappresentante di Litokol Lab s.p.a., C.F./Partita IVA 03079890350, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 08/08/2025

Firma per accettazione

PER Il concessionario

Sghedoni Gianluca

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.